

DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^ CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 92/08

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

29 SETTEMBRE 2008

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **29 settembre 2008** alle ore 18,45 sono presenti, nell'aula consiliare di Villa Amoretti – Corso Orbassano 200, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: LUPI Maurizio - Spriano Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO COMUNALE NIDI D'INFANZIA: MODIFICA CRITERI D'ACCESSO E ACCREDITAMENTO NIDI PRIVATI.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO COMUNALE NIDI D'INFANZIA: MODIFICA CRITERI D'ACCESSO E ACCREDITAMENTO NIDI PRIVATI.

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice Pomponio, riferisce:

La Divisione Servizi Educativi, con nota del 4 agosto 2008 prot. n. 18900/044 T.07.002/34, assunta al protocollo della Circoscrizione in data 6 agosto 2008, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento, in merito alla modifica del Regolamento Nidi d'Infanzia relativa ai criteri di accesso e accreditamento dei nidi privati.

I criteri ed i punteggi attualmente previsti dal Regolamento Comunale dei Nidi d'Infanzia per la predisposizione delle graduatorie di accesso sono stati approvati dal Consiglio Comunale nel 1996. Sono quindi applicati da oltre un decennio e, negli ultimi anni, i genitori, i Comitati di Gestione e le Circoscrizioni hanno più volte segnalato l'esigenza di procedere ad una loro revisione, per adeguarli alle mutate condizioni sociali ed economiche della popolazione.

Per affrontare in modo approfondito la questione, nel novembre 2007 è stato istituito presso la Divisione Servizi Educativi un tavolo tecnico di lavoro, con la partecipazione di genitori rappresentanti dei comitati di gestione, rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello territoriali e rappresentanti delle R.S.U. aziendali.

Al gruppo di lavoro hanno preso parte funzionari della Divisione, per raccogliere le proposte e fornire un supporto tecnico e logistico.

Nel mese di marzo 2008 i genitori e le OO.SS., a conclusione dei lavori del tavolo, hanno presentato una proposta di revisione dei criteri per la formazione delle graduatorie di accesso ai nidi d'infanzia, sulla base della quale è stata elaborata l'ipotesi di modifica presentata ai Presidenti dei Comitati di gestione in data 11 giugno 2008 e discussa con le OO.SS. Confederali il 17 luglio 2008 e più specificatamente di:

ART. 2 – ISTITUZIONE E GESTIONE

abrogare i comma 2 e 3 e sostituirli con i seguenti:

“2. Il Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo per la realizzazione delle finalità indicate nel Regolamento e può essere articolato in sezioni e plessi a tempo lungo e atempo breve, ovvero con la presenza di posto di tempo breve nelle sezioni di tempo lungo.

3. La decisione di istituire i nuovi nidi o di chiudere quelli esistenti, nonché l'articolazione in plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve o la presenza di posti a tempo breve in sezioni

a tempo lungo, è assunta, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando le domande in lista di attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti sperimentali, sentito il Consiglio di Circoscrizione che dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche avvalendosi dei pareri espressi dal Consiglio di Circolo, dal Comitato di Gestione e, ai sensi della Legge 241/1990, dai cittadini interessati che ne facciano richiesta.”.

ART. 5 – ISCRIZIONI E RICORSI

5.2) Graduatorie e criteri

- abrogare il punto 3) del comma 1 e sostituirlo con il seguente:

“ 3) altre famiglie non residente.”

- abrogare il comma 2 e sostituirlo con il seguente:

“2. Nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie si applicano i punteggi stabiliti dalla Giunta Comunale, che li determina garantendo priorità assoluta nell'ammissione, con l'ordine sotto indicato ai bambini con:

- 1) disabilità certificata (previa valutazione della Commissione Handicap Centrale);
- 2) disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi Sociali del Comune di Torino), in numero limitato per ogni nido, in modo da evitare la concentrazione di situazioni problematiche;
- 3) gravi problemi di salute o nel cui nucleo familiare siano presenti persone con gravi problemi di salute (previa valutazione di apposita Commissione).

La priorità assoluta si applica anche alla lista di attesa.

Per i bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino, il competente Dirigente della Divisione Servizi Educativi può disporre l'immediato inserimento al nido, oltre il limite della capacità ricettiva.

Analogamente si procede nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità di Giustizia Minorile.

Nel determinare i punteggi la Giunta Comunale prende in considerazione le seguenti altre condizioni, elencate in ordine di priorità:

- 1) mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o con un unico genitore a cui spetta la potestà;
- 2) unico genitore coabitante: genitori separati, divorziati, celibi/nubili che non coabitano;
- 3) genitori lavoratori: comprendono i lavoratori discontinui che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione non sono occupati, ma hanno lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12;
- 4) trasferimento da nido di altre circoscrizioni per cambio di residenza;
- 5) numero di figli di età inferiore a 11 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento) o stato di gravidanza della madre;
- 6) presenza di fratelli o sorelle frequentanti il nido per il quale si chiede l'iscrizione o presentazione di domanda di iscrizione in un unico nido per due fratelli/sorelle;
- 7) genitori disoccupati, iscritti nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno 3 mesi, alla data di scadenza della presentazione delle domande;
- 8) permanenza in lista d'attesa alla fine dell'anno educativo;
- 9) unico genitore coabitante con condizione di lavoro disagiata: pendolarità lavorativa giornaliera o turni di lavoro sulle 24 ore;
- 10) genitori studenti;
- 11) numero di figli da 11 a 18 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di

riferimento);

- 12) condizione di lavoro disagiata di ciascun genitore, in famiglia in cui siano presenti entrambi.

A parità di punteggio verrà data precedenza al bambino con ISEE inferiore e, in subordine, qualora non venga presentato l'ISEE, al bambino di età maggiore per le graduatorie dei "lattanti" e dei "piccoli" ed al bambino di età minore nella graduatoria dei "grandi". Per ogni genitore con lavoro dipendente o assimilato sarà applicata all'ISEE una decurtazione del 15%. Le modalità applicative saranno individuate dalla Giunta Comunale."

ARTICOLO 9 - COMITATO DI GESTIONE DEL NIDO

9.2) Competenze

- abrogare il punto 2. e sostituirlo con il seguente:
"2. predisposizione degli elenchi delle domande presentate (comprendenti sia quelle ripresentate perché in lista d'attesa nelle graduatorie dell'anno precedente, sia quelle ancora in lista d'attesa nelle graduatorie dello stesso anno, sia le nuove domande pervenute), attribuzione dei punteggi relativi, secondo quanto previsto all'articolo 5.2), e trasmissione all'ufficio Istruzione circoscrizionale entro le scadenze stabilite dal provvedimento della Giunta Comunale di cui all'articolo 5.3);".

ARTICOLO 35 - NIDI CONVENZIONATI

- abrogare l'intero articolo e sostituirlo con il seguente:
" **ARTICOLO 35 - ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO**
1. Per ampliare la disponibilità di posti per i bambini presenti nelle graduatorie circoscrizionali, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti titolari di nidi o micro-nidi privati o aziendali, per la riserva di posti nell'ambito di tali strutture.
2. Al fine di favorire la costruzione di un sistema integrato qualificato dei servizi per la prima infanzia, l'accreditamento è presupposto necessario per la stipula delle suddette convenzioni.
3. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regionali in materia, vengono individuati i seguenti requisiti per la concessione dell'accreditamento:
a) elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della collegialità, con risorse adeguate e coerenza tra finalità, obiettivi educativi e aspetti organizzativi;
b) presenza di un coordinatore pedagogico, con specifica formazione ed esperienza nell'ambito di servizi per l'infanzia, per un tempo adeguato a svolgere efficacemente la funzione di coordinamento;
c) organizzazione e gestione del personale in modo da garantire la continuità didattica, un monte ore adeguato per la partecipazione alla progettazione educativa, alla formazione, all'aggiornamento, allo scambio di esperienze e all'interazione con altri servizi per la prima infanzia pubblici e privati;
d) iniziative di collaborazione e di coordinamento con i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale;
e) partecipazione delle famiglie attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione ed il coinvolgimento nella programmazione e realizzazione delle attività;
f) strumenti di valutazione del servizio per verificare il raggiungimento degli standard qualitativi previsti ed eventualmente ridefinire il progetto pedagogico, l'organizzazione e le modalità gestionali.
4. La Giunta Comunale adotta gli standard e gli indicatori per la verifica e la valutazione dei suddetti parametri e stabilisce le procedure del processo di accreditamento."

Allegato 1 - PRIORITA' E PUNTEGGI (ARTICOLO 5.2)

- abrogato

L'argomento è stato oggetto di discussione nell'ambito della V Commissione tenutasi in data 26 settembre 2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali.
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
- Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole alla proposta della modifica del regolamento avente per oggetto: "Regolamento Comunale Nidi D'Infanzia: modifica criteri d'accesso e accreditamento nidi privati".
